

**Questione pregiudiziale**

Se la nozione di imballaggio, come definita dall'articolo 3 della direttiva 94/62/CE, modificata dalla direttiva 2004/12/CE <sup>(1)</sup>, comprenda i «mandrini» (rotoli, tubi, cilindri) intorno ai quali sono avvolti prodotti flessibili, come carta e pellicole, venduti al consumatore.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 47, pag. 26).

---

**Ricorso proposto il 26 giugno 2015 — Commissione europea/Repubblica francese****(Causa C-314/15)**

(2015/C 294/50)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e E. Manhaeve, agenti)

*Convenuta:* Repubblica francese

**Conclusioni della ricorrente**

— accertare che la Repubblica francese, non avendo garantito il trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane di 15 agglomerati aventi un abitante equivalente compreso tra 10 000 e 15 000 per tutti gli scarichi fuori dalle aree sensibili, ovvero un abitante equivalente compreso tra 2 000 e 10 000 per tutti gli scarichi in acque dolci ed estuari è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane <sup>(1)</sup>.

— condannare Repubblica francese alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Con il suo ricorso, la Commissione contesta alla Francia di non aver correttamente eseguito, in quindici agglomerati, la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

In forza dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE, gli agglomerati in cui l'abitante equivalente (a. e.) è compreso tra 10 000 e 15 000 per tutti gli scarichi fuori dalle aree sensibili, ovvero aventi un abitante equivalente compreso tra 2 000 e 10 000 per tutti gli scarichi in acque dolci ed estuari dovevano essere provvisti di reti fognarie e sottoporre ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente le acque reflue, entro il 31 dicembre 2005.

<sup>(1)</sup> GU L 135, pag. 40.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Lussemburgo) il 29 giugno 2015 — ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA/Granducato di Lussemburgo****(Causa C-321/15)**

(2015/C 294/51)

*Lingua processuale: il francese***Giudice del rinvio**

Cour constitutionnelle

**Parti**

*Ricorrente:* ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA

*Resistente:* Granducato di Lussemburgo

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 13, paragrafo 6, della legge del 23 dicembre 2004, come modificata, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, nella misura in cui permette al ministro competente di esigere la restituzione senza indennizzo totale o parziale delle quote attribuite a norma dell'articolo 12, paragrafi 2 e 4, della medesima legge, ma non utilizzate, sia conforme alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, segnatamente all'economia del sistema per lo scambio delle quote ivi previsto, posto che detta questione si estende a quella dell'esistenza effettiva, o meglio, in caso affermativo, della qualificazione della restituzione di quote attribuite, ma non utilizzate, nonché a quella della possibile qualificazione di quote siffatte come beni.

<sup>(1)</sup> GU L 275, pag. 32.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 2 luglio 2015 —  
TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet**

**(Causa C-327/15)**

(2015/C 294/52)

*Lingua processuale: il danese*

**Giudice del rinvio**

Østre Landsret

**Parti**

*Ricorrente:* TDC A/S

*Resistenti:* Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la direttiva 2002/22/CE, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32 della medesima, osti a che uno Stato membro introduca una disposizione secondo cui un'impresa non può chiedere allo Stato membro il rimborso specifico del costo netto derivante dalla prestazione di servizi obbligatori supplementari non rientranti nel capo II di tale direttiva, laddove i profitti dell'impresa derivanti da altri servizi compresi nel suo obbligo di servizio universale ai sensi del capo II della direttiva superino le perdite derivanti dalla prestazione dei servizi obbligatori supplementari.
- 2) Se la direttiva relativa al servizio universale osti a che uno Stato membro introduca una disposizione in base alla quale le imprese possono chiedere il rimborso allo Stato membro dei costi netti derivanti dalla prestazione di servizi obbligatori supplementari non rientranti nel capo II della direttiva, esclusivamente nel caso in cui i costi netti costituiscano un onere eccessivo per le imprese.